

* * * * *

COMUNE DI POMARETTO

* * * * *

PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 25**

**OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 5 DEL 31.3.2015 AVENTE ADO GGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO
2015.**

L'anno duemilaquindici, addì **QUATTORDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **18:15**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BREUSA Danilo Stefano	Sì
2. PASTRE Elvio	Sì
3. BOUNOUS Maura Enrica	Sì
4. BREUSA Ivano	Sì
5. RIBET Massimiliano	Sì
6. FAVETTO Andrea	Giust.
7. SCONTUS Annalisa	Giust.
8. BREUSA Lorenzina	Sì
9. BERGER Dina	Sì
10. BOSCO Massimo	Sì
11. MARTIN Luigi	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale FERRARA d.ssa Alessandra.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “MODIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 31.3.2015 AVENTE ADO GGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.”

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

SENTITO il Sindaco, il quale preliminarmente dichiara che, con l'approvazione del Bilancio armonizzato, come da d.lgs 118/11, si può prevedere solo ciò che effettivamente “entra” nelle casse dell'ente, perché ci si avvia verso una previsione di bilancio prevalentemente di cassa: ad esempio, continua il Sindaco, mentre prima i proventi dell'Acea venivano iscritti nel bilancio anche se effettivamente poi sarebbero stati riscossi l'anno successivo, ora se non c'è la certezza di riscossione per l'anno di riferimento non si possono inserire in bilancio fino a quando non diventano esigibili. Ad esempio, ogni anno vengono introitati i canoni delle reti gas dall'Acea, ma gli uffici sono indietro per le annualità 2012/2013, per cui, riuscendo ad introitare le predette annualità quest'anno, ci sarà occasione di vedere una situazione di sostanziale pareggio tra quello che verrà meno con la modifica oggetto della presente proposta e quello che si avrà in più con i proventi dell'Acea.

Passando al merito della presente proposta, il Sindaco dà lettura della modificazione della delibera, assunta al consiglio comunale in data 31.3.2015 al n. 5, per quanto riguarda le aliquote, degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta, specificando che vengono eliminati quei criteri che, applicati finora, davano solo adito a difficoltà nella corretta determinazione del tributo (che come si sa avviene su compilazione dell'ufficio finanziario), dal momento che, prevista la franchigia di € 500,00 relativa alla rendita catastale, fino a quell'importo si pagava con aliquota ridotta e, superata quella soglia, l'aliquota passava a quella prevista per la seconda casa.

Eliminata questa “franchigia”, tutti gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta scontano l'aliquota ridotta prevista dalla legge nella misura minima del 4,6 per mille, senza i problemi di calcolo differenziato.

L'aliquota agevolata vale però solo per una unità immobiliare per nucleo familiare.

Richiesti chiarimenti da parte dei consiglieri circa questa ultima dichiarazione, il sindaco precisa che si tratta di una disposizione di legge che prevede, per ciascun nucleo familiare, la possibilità di pagare in misura ridotta, in caso di più immobili concessi in comodato d'uso -per esempio - ai propri figli, solo per uno di questi immobili, mentre gli altri immobili di proprietà del soggetto scontano l'aliquota prevista per la seconda casa, che, come si sa, è stata approvata nel consiglio del 31.3.2015 nella misura dell'8,6 per mille.

In realtà, spiega il sindaco, è una misura adottata per dare sostegno alle famiglie bisognose, perché, tolti i casi di più unità immobiliari, la maggior parte dei cittadini possiede solo una seconda casa che nella maggior parte dei casi è concessa al proprio familiare in linea retta (padre/figlio); in questo modo non si farà pagare l'IMU in base alle previsioni per la seconda casa ma una tariffa agevolata ridotta quasi della metà.

Esaurito il dibattito,

RITENUTO di dover provvedere in merito;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “MODIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 31.3.2015 AVENTE ADO GGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.”

Successivamente, per l’urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile

25cc2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:"MODIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 31.3.2015 AVENTE ADO GGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015."

VISTO il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione Consiliare n. 07/2014;

PRESO ATTO che la disciplina della IMU resta confermata nella regolamentazione approvata con DCC n .27 del 18.10.2012 pubblicato sul sito del federalismo fiscale,

VISTA E RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31.3.2015 con la quale si è provveduto alla approvazione delle aliquote e scadenze per quanto riguarda il tributo IMU che individua:

	aliquota	detrazione
Unità e relative pertinenze concessa in comodato d'uso dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero padre -figlio), purché utilizzata come abitazione principale L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. Il comodatario e il suo nucleo familiare devono avere la residenza e la dimora nel predetto immobile. Il trattamento di favore riservato all'abitazione si estende anche alle pertinenze secondo le regole ordinarie, ovvero nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali previste C/6, C/2, C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso, la tassazione come abitazione principale si applica ad un solo immobile.	0,4%	==

APPURATO che occorre intervenire su detta formulazione, mediante l'eliminazione della linea 2, recante "L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500".

DATO ATTO che la nuova formulazione della determinazione della aliquota è la seguente:

	aliquota	detrazione
Unità e relative pertinenze concessa in comodato d'uso dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero padre -figlio), purché utilizzata come abitazione principale . Il comodatario e il suo nucleo familiare devono avere la residenza e la dimora nel predetto immobile. Il trattamento di favore riservato all'abitazione si estende anche alle pertinenze secondo le regole ordinarie, ovvero nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali previste C/6, C/2, C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso, la tassazione come abitazione principale si applica ad un solo immobile.	4,6 per mille	==

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, come successivamente integrato e modificato;

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare le modifiche alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31.3.2015 recante: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015**", come sotto riportate:

	aliquota detrazione	
Unità e relative pertinenze concessa in comodato d'uso dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero padre -figlio), purché utilizzata come abitazione principale . Il comodatario e il suo nucleo familiare devono avere la residenza e la dimora nel predetto immobile. Il trattamento di favore riservato all'abitazione si estende anche alle pertinenze secondo le regole ordinarie, ovvero nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali previste C/6, C/2, C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso, la tassazione come abitazione principale si applica ad un solo immobile.	4,6 per mille	==

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 TUEL.

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnico Amministrativa	Favorevole	10/07/2015	F.to:PASERO Laura
Regolarità Contabile	Favorevole	10/07/2015	F.to:PASERO Laura

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to: BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 16/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 26/07/2015 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li __25/08/2015__

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA d.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 16/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA d.ssa Alessandra